I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2413/95 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1995

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 23, a norma del quale il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [2], continua ad applicarsi ai procedimenti in cui un'inchiesta in corso al 1° settembre 1994 non sia stata conclusa al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3283/94,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo denominato « regolamento di base »), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 3119/94 [3] (in seguito denominato « il regolamento che istituisce il dazio provvisorio »), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica, classificato al codice NC 7202 30 00.

Con il regolamento (CE) n. 866/95 [4] il Consiglio ha prorogato la validità dei dazi per un periodo di due mesi.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori,

— il Comité de liaison des Industries de ferro-alliages (Euroalliages, denunziante),

— due produttori sudafricani, le società Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited e Samancor Limited,

— le autorità e due produttori dell'Ucraina, Nikopol Ferro Alloy Plant e Zaporozhye Ferro Alloy Plant,

— due produttori brasiliani, Companhia Paulista de Ferro Ligas e Sibra Eletrosiderúrgica Brasileira SA,

— l'associazione britannica delle imprese siderurgiche British Iron and Steel Producers Association (BISPA),

— un importatore indipendente in Lussemburgo, SA des Minerais,

— un importatore nel Regno Unito, Victoria Alloys (UK) Limited,

hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione.

(3) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4) Le parti che lo hanno chiesto sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).
[2] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).
[3] GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 15.
[4] GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 1.

(5) Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione e la Commissione ha opportunamente modificato le sue conclusioni.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) Dato che dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono state presentate osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le risultanze esposte nei punti 9 e 10 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. VALORE NORMALE

Russia e Ucraina

(7) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze esposte nei punti 12 e 13 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

Brasile

(8) Ai fini delle conclusioni provvisorie, la Commissione aveva calcolato un unico valore normale e quindi un unico margine di dumping per i due produttori brasiliani che hanno collaborato, in quanto era stato accertato che le due società erano collegate, ovvero che una era controllata dall'altra.

(9) I produttori brasiliani hanno chiesto la determinazione di valori normali, e quindi di margini di dumping individuali. Gli esportatori hanno sostenuto che il metodo seguito dalla Commissione non era conforme all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, secondo il quale i dazi antidumping devono essere istituiti su base individuale per ciascun esportatore che collabora all'inchiesta. È stato inoltre affermato che questo trattamento era contrario al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) di tale regolamento, secondo il quale il valore normale deve essere basato sui prezzi o sui costi di un altro esportatore unicamente se un esportatore non produce o non vende il prodotto nel paese d'origine. Detti produttori hanno inoltre sostenuto di operare separatamente sul mercato e hanno precisato di avere documentazioni contabili e sistemi dei conti distinti. La determinazione di un unico margine di dumping avrebbe inoltre penalizzato uno dei due esportatori, il cui margine era sensibilmente inferiore a quello dell'altra società. Gli esportatori brasiliani hanno quindi chiesto la determinazione di margini di dumping individuali.

(10) Secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, nei casi in cui una società è affiliata e quindi soggetta al controllo di un'altra, viene calcolato un unico margine di dumping in base alla media dei dati comunicati dalle due società. Se fossero calcolati margini di dumping individuali si offrirebbe la possibilità di eludere le misure antidumping (rendendole quindi inefficaci), in quanto i produttori collegati potrebbero effettuare le loro esportazioni nella Comunità attraverso la società con il margine di dumping inferiore. Questo metodo non è contrario all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base, dato che l'entità economica che effettua le esportazioni produce e vende sul mercato interno brasiliano, né all'articolo 13, paragrafo 2 secondo il quale il nome del fornitore deve essere indicato nel regolamento che istituisce i dazi unicamente se è possibile. Nel caso in esame, poiché hanno collaborato soltanto due società brasiliane, di cui una controllata dall'altra, è stato stabilito un unico margine di dumping che è stato considerato appropriato anche per i produttori che non hanno collaborato.

(11) In conclusione è confermato il metodo che è stato seguito per calcolare il valore normale relativo ai due produttori brasiliani che hanno collaborato e che è esposto nei punti 14-18 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

Sudafrica

(12) La Commissione ha determinato il valore normale in base ai prezzi di vendita applicati sul mercato interno sudafricano nel corso di normali operazioni commerciali e per quantitativi rappresentativi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di base.

(13) Un produttore sudafricano ha sostenuto che alcune vendite sul mercato interno erano effettuate a clienti con i quali esisteva un rapporto di partecipazione azionaria indiretto, attraverso uno dei suoi azionisti e una società affiliata degli acquirenti in questione. Il produttore ha sostenuto che questi clienti avrebbero dovuto essere considerati come società collegate e che quindi non si doveva tener conto delle corrispondenti transazioni ai fini della determinazione del valore normale. Le restanti vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta sarebbero state inferiori del 5 % al volume delle esportazioni nella Comunità. La società in questione ha pertanto affermato che la Commissione avrebbe dovuto calcolare il valore normale in base ai costi di produzione, alle spese generali, amministrative e di vendita e ad un congruo margine di profitto.

(14) L'argomentazione è stata respinta. La Commissione ha riscontrato che i prezzi di vendita e i costi relativi alle transazioni ai clienti in questione erano comparabili a quelli relativi a transazioni con clienti che, secondo l'esportatore, erano del tutto indipendenti e non ha riscontrato nessuna indicazione dalla quale potesse risultare che la relazione in questione incidesse sui prezzi delle transazioni in modo da giustificare la conclusione che le vendite non erano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Inoltre il produttore sudafricano non ha fornito alcuna informazione a sostegno di questa pretesa.

Sono pertanto confermate le risultanze esposte nei punti 19-21 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

2. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

Russia

(15) In assenza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze contenute nel punto 22 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

Ucraina

(16) Ai fini della determinazione preliminare, la Commissione ha stabilito i prezzi all'esportazione del prodotto originario dell'Ucraina in parte in base ai prezzi verificati pagati o pagabili da due importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta e in parte in base ai dati ottenuti da Eurostat. Questi ultimi erano stati considerati i dati più attendibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, per le restanti vendite all'esportazione che non erano state effettuate dai due importatori suddetti.

(17) Uno dei due produttori dell'Ucraina che hanno collaborato ha affermato che, ai fini della determinazione preliminare, la Commissione gli aveva negato i diritti legali essenziali, poiché i prezzi all'esportazione (e i relativi adeguamenti, vedi punto 24 seguente) erano stati determinati in parte in base a dati riservati, ovvero alle informazioni ottenute dai due importatori indipendenti che avevano collaborato e che non gli erano state comunicate per la verifica.

(18) Nell'inchiesta, come risulta dal punto 23 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, la Commissione aveva stabilito che le informazioni sulle vendite all'esportazione comunicate dall'altro produttore ucraino che aveva collaborato non erano utilizzabili, tra l'altro poiché non era possibile, in base alle risposte al questionario, determinare se le vendite all'esportazione indicate fossero destinate alla Comunità. Il produttore ucraino in questione, che aveva presentato dati da cui risultava che i prodotti erano destinati alla Comunità, aveva dichiarato di non poter garantire che i quantitativi esportati fossero effettivamente importati nella Comunità. Occorre inoltre aggiungere che i quantitativi complessivi delle esportazioni nella Comunità indicati nelle risposte ai questionari dai due produttori ucraini erano tre volte superiori ai volumi relativi alle importazioni dall'Ucraina che figuravano nei dati Eurostat. Per questi motivi i dati presentati dagli esportatori in questione sono stati considerati fuorvianti e non sono stati presi in considerazione per la determinazione definitiva dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

(19) I prezzi all'esportazione sono stati determinati definitivamente in base ai dati ottenuti da Eurostat. Questi dati sono stati considerati più appropriati ai fini della determinazione dei prezzi all'esportazione del ferro-silico-manganese originario dell'Ucraina dato che riguardavano tutte le importazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Le informazioni ottenute dai due importatori che avevano collaborato si riferivano invece al 53 % di tali importazioni. Dalle informazioni comunicate dai due importatori e verificate dalla Commissione si rilevava tuttavia che i prezzi indicati nelle statistiche Eurostat erano generalmente conformi a quelli riferiti dagli importatori che avevano collaborato. Occorre inoltre rilevare che per quanto riguarda le importazioni da paesi che non hanno un'economia di mercato, come l'Ucraina, le istituzioni comunitarie stabiliscono normalmente un unico margine di dumping per tutte le esportazioni nella Comunità e non calcolano un margine specifico per i singoli esportatori. Il fatto che le informazioni sui prezzi comunicate dai due esportatori ucraini non siano state prese in considerazione non implica quindi uno svantaggio per gli esportatori stessi, dato che i relativi prezzi all'esportazione sono compresi nei dati Eurostat. Dato che, inoltre, questi ultimi sono pubblicati, l'esportatore ucraino interessato può difendere la propria posizione verificando la correttezza delle risultanze delle istituzioni comunitarie.

Brasile

(20) In assenza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze contenute nel punto 25 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

Sudafrica

(21) Un produttore sudafricano ha chiesto alcune modifiche ai costi e ai profitti calcolati dalla Commissione ai fini della costruzione dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento di base. La richiesta, debitamente giustificata, è stata accettata e sono state applicate le modifiche richieste.

Confronto

Russia

(22) Per quando riguarda la determinazione del valore normale relativo alla Russia si sono introdotte le stesse modifiche agli adeguamenti ai fini del confronto applicate per il Brasile (vedi punti 27-31), poiché il Brasile era stato scelto come paese di riferimento.

In mancanza di nuove argomentazioni, le risultanze enunciate nei punti 27 e 29 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio sono confermate.

Ucraina

(23) Nella determinazione provvisoria la Commissione ha accertato che le informazioni presentate dai due produttori ucraini che hanno collaborato riguardo alle richieste di adeguamenti per differenze inerenti alle caratteristiche fisiche e alle spese di vendita non erano sostenute da elementi di prova effettivi (domande di adeguamento per alto contenuto di fosforo, per frantumazione e vagliatura) oppure non corrispondevano alle informazioni verificate comunicate dai due importatori collegati che hanno collaborato all'inchiesta (costi del credito e commissioni). La Commissione ha quindi considerato che le informazioni presentate dai produttori ucraini fossero fuorvianti e ha basato le sue risultanze sui dati ricevuti dagli importatori che hanno collaborato. Queste informazioni, dopo essere state verificate, sono state considerate gli elementi più attendibili a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

(24) Uno dei due produttori dell'Ucraina che hanno collaborato ha affermato che, ai fini della determinazione preliminare, la Commissione gli aveva negato i diritti legali essenziali, poiché gli adeguamenti ai prezzi all'esportazione erano stati determinati in parte in base a dati riservati, ovvero alle informazioni ottenute dai due importatori indipendenti che avevano collaborato e che non gli erano state comunicate per la verifica.

(25) Occorre rilevare che, non essendo stati presentati nuovi elementi di prova dopo l'istituzione dei dazi provvisori, per la determinazione definitiva sono stati confermati gli adeguamenti chiesti dal produttore interessato ai fini del confronto che erano stati calcolati a titolo provvisorio in base ai dati riservati. Si è ritenuto opportuno calcolare gli adeguamenti in base alle informazioni verificate ottenute da un'altra fonte piuttosto che respingere le richieste degli esportatori interessati a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova. L'affermazione dell'esportatore, che sostiene che gli sono stati negati i diritti legali essenziali, è pertanto priva di fondamento.

(26) Le modifiche agli adeguamenti applicate per il Brasile, per i motivi enunciati nei punti 27-31, sono state applicate anche per l'Ucraina.

Brasile

(27) Ai fini delle risultanze provvisorie, la Commissione aveva stabilito il valore normale su base mensile. Nei mesi in cui la media ponderata dei prezzi vigenti sul mercato interno non era sufficiente per recuperare tutti i costi nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito in base al valore costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento di base.

(28) Dopo la pubblicazione delle risultanze provvisorie i due produttori brasiliani hanno chiesto, presentando documenti a sostegno, adeguamenti al valore normale costruito per alcune spese di vendita dirette e per i costi di credito.

(29) La richiesta è stata parzialmente accettata. Gli adeguamenti richiesti per alcune spese di vendita dirette, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base, non stati inseriti nei calcoli definitivi e i valori normali costruiti sono risultati inferiori del 2,2 %.

(30) Le richieste relative alle spese di credito sono state invece respinte. Ai fini del calcolo del valore normale, i produttori interessati non hanno quantificato tali spese, né le hanno distinte dai costi finanziari complessivamente sostenuti. La Commissione ha quindi ripartito i costi finanziari complessivamente sostenuti per le vendite sul mercato interno e all'esportazione in base al volume totale della produzione commercializzabile. Questo metodo è stato confermato per la determinazione definitiva.

(31) Nelle risultanze definitive il valore normale è stato stabilito in base ai metodi utilizzati nella determinazione provvisoria del dumping, dopo aver preso in considerazione gli adeguamenti suddetti.

Sudafrica

(32) Un produttore sudafricano ha chiesto, presentando elementi di prova, che fossero ricalcolate le spese di vendita sostenute nella Comunità. La richiesta è stata accolta e sono stati applicati gli opportuni adeguamenti a scopo di confronto.

Margini di dumping

(33) Alla luce delle conclusioni suesposte riguardo alla determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione e in seguito al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping riguardo alle importazioni del prodotto in esame originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica.

(34) La media ponderata dei margini di dumping per i paesi e le società interessate, espressa in percentuale dei prezzi cif frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, è la seguente :

— Russia :	54,2 %
— Ucraina :	43,9 %
— Brasile :	36,1 %
— Sudafrica :	
— Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited :	45,3 %
— Samancor Limited :	48,3 %

(35) Per quanto riguarda il margine di dumping relativo ai produttori del Brasile e del Sudafrica che non hanno collaborato al procedimento, sono confermate, in mancanza di nuove argomentazioni, le risultanze esposte nel punto 32 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

1. CUMULO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(36) Per quanto riguarda la Georgia vengono confermate, in mancanza di nuove argomentazioni, le risultanze di cui al punto 34 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio in merito ai volumi minimi d'importazione.

(37) I due produttori sudafricani e un'associazione dell'industria che utilizza il prodotto hanno contestato la decisione della Commissione di considerare le importazioni dal Sudafrica cumulativamente con quelle dall'Ucraina, dalla Russia e dal Brasile. È stato affermato che tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato e il volume delle importazioni dall'Ucraina, dalla Russia e dal Brasile sono sensibilmente aumentati, le importazioni dal Sudafrica sono diminuite. È stato inoltre sottolineato che in un caso precedente la Commissione aveva deciso di non considerare cumulativamente volumi di importazioni che avevano tendenze diametralmente opposte (carburo di tungsteno, GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 36). Si è inoltre affermato che l'andamento dei volumi delle importazioni dai singoli paesi esportatori prima del cumulo dovrebbe essere simile, dato che in casi precedenti la Commissione aveva considerato come condizione che giustifica il cumulo l'aumento del volume e di conseguenza l'andamento delle importazioni. È stato inoltre sostenuto che i prezzi all'esportazione applicati dai produttori sudafricani erano superiori a quelli dei prodotti originari dell'Ucraina, della Russia e del Brasile.

È stato inoltre affermato che il prodotto originario del Sudafrica, in termini di qualità, non era in concorrenza con quelli degli altri paesi interessati, anche perché, tra i paesi soggetti all'inchiesta, soltanto il Sudafrica aveva ricevuto l'accreditamento ISO 9002.

(38) In considerazione delle argomentazioni di cui sopra e delle richieste riguardanti i volumi d'importazione, le quote di mercato, i prezzi all'esportazione e la qualità del prodotto importato, si conferma che le importazioni dal Sudafrica dovrebbero essere cumulate con quelle provenienti dagli altri paesi esportatori in questione per i seguenti motivi :

— pur essendo diminuite del 5,4 % in volume tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni dal Sudafrica sono tuttora considerevoli. Più specificamente, se si esclude il 1990 (47 227 tonnellate), i volumi delle importazioni sono rimasti sempre al di sopra delle 50 000 tonnellate, mentre le quote di mercato sono passate dal 12,7 % nel 1989 al 9,9 % nel periodo dell'inchiesta. Contrariamente a quanto si era stabilito nel caso del carburo di tungsteno, non si sono registrate tendenze diametralmente opposte per le importazioni dal Sudafrica, i cui volumi sono rimasti relativamente stabili tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, anziché subire una notevole contrazione ;

— i prezzi di tutti i paesi esportatori oggetto dell'inchiesta, compreso il Sudafrica, hanno registrato tendenze simili, con un calo considerevole tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta ;

— si è riscontrato che i prodotti importati da tutti i paesi oggetto dell'inchiesta erano in concorrenza tra di loro e con quelli dell'industria comunitaria. L'accreditamento « ISO 9002 » non significa che l'impresa a cui è stato concesso produca ferro-silico-manganese diverso da quello di altri produttori, ma indica che il produttore applica un sistema di controllo della qualità che offre alcune garanzie per gli acquirenti. È stato inoltre stabilito che diversi produttori comunitari hanno ricevuto l'accreditamento « ISO 9002 » e che comunque quelli che ne sono privi possono generalmente produrre ferro-silico-manganese che, in termini di qualità, è uguale o simile a quello degli altri produttori.

(39) Un produttore sudafricano ha affermato che la Commissione, nell'esame delle tendenze, avrebbe dovuto prendere in considerazione non solo il periodo compreso tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, ma anche l'anno 1988, in quanto sarebbe emerso con maggiore evidenza il fatto che il volume delle importazioni dal Sudafrica tendeva a

diminuire. Il produttore ha inoltre affermato che, poiché l'avviso di apertura del procedimento è stato pubblicato il 4 agosto 1993, la Commissione avrebbe dovuto scegliere per l'inchiesta un periodo più vicino alla data dell'apertura di quanto non fosse il periodo 1° aprile 1992 — 31 marzo 1993. Il produttore ha sostenuto che in tal caso la diminuzione delle importazioni dal Sudafrica sarebbe stata ulteriormente confermata.

(40) Di solito, le istituzioni comunitarie esaminano l'andamento dei volumi delle importazioni, delle quote di mercato, dei prezzi, ecc., durante un periodo pluriennale, generalmente di quattro anni, comprendenti il periodo dell'inchiesta. Secondo questa prassi si è optato nella fattispecie per il periodo comprendente il periodo dell'inchiesta (1° aprile 1992 — 31 marzo 1993) e per il quadriennio 1989-1992, ritenuto adatto per avere un quadro obiettivo dell'andamento del mercato per tutte le parti in causa. L'inclusione delle informazioni relative al 1988 non avrebbe modificato le conclusioni riguardanti la tendenza dei volumi delle importazioni e degli altri fattori a scopo di cumulo.

(41) Quanto alla scelta del periodo dell'inchiesta, va osservato che, in genere, la Commissione lo fissa in modo che sia vicino alla data di apertura del procedimento. A volte, tuttavia, occorre tener conto di altre considerazioni, anche per garantire la tempestività e l'efficacia della presentazione, della verifica e della valutazione dei dati, per esempio stabilendo una corrispondenza tra il periodo dell'inchiesta e gli anni di calendario oppure i trimestri o i semestri finanziari. Tuttavia, se una delle parti interessate ritiene inadatto il periodo dell'inchiesta scelto dalla Commissione, deve rendere note le sue obiezioni quanto prima ossia, nella fattispecie, subito dopo aver ricevuto il questionario e non, come è avvenuto, solo dopo essere stata informata delle risultanze provvisorie. In realtà, l'esportatore in questione ha risposto al questionario in base al periodo dell'inchieta indicato, che corrisponde al suo esercizio finanziario, senza sollevare obiezioni in merito né a quel momento né in occasione delle verifica in loco dei dati presentati.

2. NOTEVOLE PREGIUDIZIO

(42) Diversi esportatori hanno affermato che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio notevole, osservando che l'unico elemento identificabile del pregiudizio era costituito dalle perdite finanziarie subite dai produttori dell'UE, mentre la produzione e le vendite di ferro-silico-manganese dell'UE erano aumentate, la capacità di produzione era rimasta costante e l'utilizzazione degli impianti era aumentata. È stato inoltre affermato che il calo dell'occupazione non era un indicatore del pregiudizio appropriato, poiché aveva provocato l'aumento della produttività.

(43) Dalle risultanze della Commissione relative a produzione, vendite, quota di mercato e risultati finanziari appare chiaramente che i produttori comunitari, per limitare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, hanno continuato a reagire al calo dei prezzi di vendita causato da queste importazioni adeguandosi all'andamento dei prezzi per salvaguardare la loro quota di mercato. Anche se questo obiettivo non è stato completamente raggiunto (dato che tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato è scesa dell'1,2 %), la produzione e il volume delle vendite sono aumentate e l'utilizzazione degli impianti è rimasta relativamente stabile. L'industria comunitaria ha tuttavia subito perdite finanziarie tali da minacciare la sua sopravvivenza. L'andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria costituisce un chiaro indicatore del pregiudizio notevole.

(44) Un esportatore ha sostenuto che il tasso di profitto dell'industria comunitaria nel 1989 (16,9 % sul giro d'affari), rispetto ai risultati finanziari di nove industrie metallurgiche negli Stati Uniti nel periodo 1987-1992 (assertivamente compresi tra un tasso di profitto del 7,9 % e perdite dell'8,5 %) era eccessivamente elevato e che quindi era probabilmente basato su relazioni finanziarie inattendibili dei produttori comunitari. L'esportatore ha inoltre contestato le perdite subite dall'industria comunitaria tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, nonché l'attendibilità dei metodi di ripartizione dei costi applicati dai produttori comunitari. Le due argomentazioni, tuttavia, non erano sostenute da elementi di prova.

(45) È stato considerato che i risultati di un'industria specifica (nella fattispecie l'industria del ferro-silico-manganese) e quelli di una serie di industrie diverse non siano comparabili e che generalmente da tale confronto non risulti in quadro obiettivo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria del ferro-silico-manganese. In secondo luogo, in base ai risultati dell'inchiesta, non vi è motivo di ritenere che i risultati finanziari, basati su conti sottoposti a revisione, non fossero corretti. È stato inoltre stabilito che i metodi di ripartizione dei costi applicati dai produttori comunitari erano appropriati.

(46) Un esportatore ha sostenuto che la perdita della quota di mercato subita dall'industria comunitaria riguardava unicamente determinate qualità di ferro-silico-manganese, a medio e basso tenore di carbonio, mentre la quota di mercato del prodotto standard, in base al quale la Commissione ha effettuato il confronto tra i prezzi a titolo provvisorio e definitivo, era aumentata dello 0,5 %.

(47) A questo proposito occorre rilevare che i dati relativi alle quote di mercato così presentati non sono corretti, dato che le quote di mercato delle rispettive qualità del prodotto sono espresse in percentuale del consumo complessivo nel mercato comunitario di tutte le qualità considerate globalmente e non sono stabilite separatamente rispetto al consumo delle singole qualità. I dati presentati non danno quindi un quadro corretto della tendenza delle quote di mercato per le diverse qualità del prodotto.

(48) È stato quindi concluso a titolo definitivo che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio, a causa del deterioramento della situazione finanziaria, che si è essenzialmente manifestato in forma di crescenti perdite tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(49) Nel punto 57 del regolamento che istituisce il dazio antidumping provvisorio la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le importazioni del prodotto in questione originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica, considerate complessivamente, hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

2. ALTRI FATTORI

Prezzi delle materie prime e andamento generale della domanda dell'industria dell'acciaio

(50) Un esportatore ha affermato che il calo dei prezzi del ferro-solico-manganese sui mercati mondiali, e quindi anche sul mercato della Comunità, era stato provocato dal fatto che l'offerta di manganese era sensibilmente aumentata per diversi anni, come risulta dalle pubblicazioni del Bureau of Mines degli Stati Uniti, con il conseguente calo dei prezzi del minerale di manganese, che tra il 1989 e il 1993 erano scesi mediamente del 5 %-10 % all'anno. Nello stesso periodo, inoltre, era diminuita la domanda dell'industria dell'acciaio.

(51) A questo proposito è stato considerato che il calo dei prezzi del minerale di manganese, che rappresenta soltanto il 10 %-15 % del costo totale di produzione del ferro-silico-manganese, non giustificava la diminuzione dei prezzi nettamente più marcata del prodotto finito nel periodo in questione. È stato inoltre stabilito che tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta il consumo complessivo, e quindi la domanda, di ferro-silico-manganese nella Comunità era aumentato del 21 % circa.

Norvegia

(52) I produttori del Brasile, del Sudafrica e dell'Ucraina, nonché un'associazione dell'industria di trasformazione nella Comunità hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non era provocato dalle importazioni di ferro-silico-manganese dai paesi esportatori succitati, bensì dalle importazioni del prodotto originario della Norvegia. In particolare è stato sostenuto che la redditività dell'industria comunitaria ha subito il calo più grave dal 1989 al 1990 (da un profitto del 16,9 % a perdite del 14,9 %) e che in questo periodo le importazioni dai paesi esportatori interessati sono aumentate soltanto di 8 000 tonnellate. È stato affermato che nello stesso periodo nel mercato dell'UE i prezzi applicati dai produttori comunitari sono scesi del 27 % e quelli dei prodotti originari della Norvegia del 21 %, mentre i prezzi dei prodotti importati dai paesi esportatori interessati sono diminuiti soltanto del 17 %. È stato inoltre rilevato che nel 1990 i prezzi dei prodotti norvegesi sul mercato di uno Stato membro sono scesi addirittura del 24 %.

(53) A questo proposito occorre rilevare che la quota di mercato delle importazioni di ferro-silico-manganese della Norvegia è scesa dal 41,4 % nel 1989 al 30,8 % nel periodo dell'inchiesta e che (secondo l'Eurostat) i prezzi all'importazione medi del ferro-silico-manganese di origine norvegese sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta e negli anni 1989-1992 erano costantemente superiori a quelli degli altri paesi esportatori e ai prezzi dell'industria comunitaria. La stessa situazione si è riprodotta nel periodo 1989-1990, quando le importazioni dalla Norvegia sono passate da 171 887 tonnellate (con una quota di mercato del 41,4 %) a 139 928 tonellate (quota di mercato del 34,4 %). I prezzi medi dei prodotti di origine norvegese (secondo l'Eurostat), pur essendo diminuiti del 21 %, erano ancora superiori del 17 % circa (ovvero più di 80 ECU) alla media ponderata dei prezzi applicati dagli esportatori in questione, e superiori del 6 % ai prezzi dei produttori comunitari.

(54) In tali circostanze è stato ritenuto poco probabile che le importazioni dalla Norvegia avessero provocato il pregiudizio subito dai produttori comunitari. Le argomentazioni suesposte e le relative richieste sono state quindi respinte.

Competitività dei produttori comunitari

(55) I due produttori brasiliani che hanno collaborato al procedimento hanno affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era provocato dalla sua scarsa competitività. Secondo tali produttori l'industria comunitaria ha subito le prime perdite finanziarie già nel 1990, quando i prezzi nella Comunità erano superiori del 12 % circa alla media mondiale. L'argomentazione era accompagnata da un confronto tra i prezzi del ferro-silico-

manganese applicati nella Comunità e negli Stati Uniti negli anni 1989-1992. I due produttori hanno inoltre affermato che l'asserita inefficienza era dimostrata anche dalla scarsa produttività della manodopera dell'industria comunitaria, in termini di prodotto per uomo, rispetto a quella dei produttori di ferro-silico-manganese di paesi terzi. A questo proposito è stata presentata una stima basata sui dati contenuti nella denuncia, su statistiche relative agli Stati Uniti e su informazioni raccolte nel corso di inchieste.

(56) Occore precisare, in riposta a questo argomento che il confronto tra la Comunità e gli Stati Uniti non tiene conto dei risultati del procedimiento antidumping svolto dalle autorità statunitensi. In seguito a questo procedimento è stato concluso che anche il mercato degli Stati Uniti era stato influenzato da pratiche di dumping, causa di pregiudizio, da parte di diversi paesi. È quindi probabile che i prezzi di mercato negli Stati Uniti fossero alterati da pratiche sleali.

(57) Per quanto riguarda l'asserita mancanza di produttività dell'industria comunitaria, si deve rilevare che il fatto che alcuni produttori abbiano vantaggi concorrenziali di cui non fruiscono i produttori comunitari, i cui costi di produzione sono superiori, non giustifica la mancata adozione di misure di difesa qualora sia stata stabilita l'esistenza di un pregiudizio provocato dagli effetti del dumping. In tali circostanze si deve accertare, come è stato fatto nel caso in esame, che l'eventuale pregiudizio provocato dalla mancanza di competitività non sia stato attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Occorre inoltre osservare che le misure antidumping sono limitate al margine di dumping, dato che il margine necessario per eliminare il pregiudizio era superiore.

Conclusione

(58) Dato che dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie non sono state presentate altre argomentazioni sulla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria e alla luce delle considerazioni suesposte, è stato concluso che, anche se altri fattori hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, l'elevato volume e i bassi prezzi delle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica, considerate isolatamente, hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria, in particolare in forma di gravi perdite finanziarie.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

Industria dell'acciaio

(59) Un'associazione dell'industria che utilizza il prodotto e un importatore indipendente hanno affermato che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli interessi dei produttori comunitari di acciaio che utilizzano il ferro-silico-manganese. Le parti hanno sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di ferro-silico-manganese provocherebbe l'aumento dei costi di produzione dell'industria dell'acciaio e quindi pregiudicherebbe la sua competitività sui mercati internazionali. La stessa associazione ha affermato che, secondo la stima effettuata da una società, il ferro-silico-manganese rappresenta il 6 % dei costi di trasformazione per l'acciaio.

(60) Nel corso del procedimiento la Commissione ha stabilito che generalmente il ferro-silico-manganese rappresenta soltanto l'1 % dei costi complessivi di produzione dell'acciaio. L'affermazione dell'associazione suddetta non si riferisce quindi all'incidenza del costo del ferro-silico-manganese sui costi di produzione complessivi dell'acciaio, dato che i costi di trasformazione sono soltanto una parte dei costi di produzione. Non è inoltre chiaro se l'argomentazione si basi sulla situazione dell'industria dell'acciaio nel suo complesso oppure unicamente su quella di determinati settori (per esempio i cosiddetti mini laminatoi).

Dazi antidumping e concorrenza

(61) Diversi esportatori hanno affermato che l'istituzione di dazi antidumping eliminerebbe gli esportatori interessati dal mercato della Comunità, senza provocare un aumento dei prezzi di mercato sufficiente affinché l'industria comunitaria possa nuovamente realizzare profitti. In tal modo i dazi sarebbero vantaggiosi unicamente per gli esportatori norvegesi, che potrebbero rafforzare la loro supposta « posizione dominante ». Un esportatore ha sostenuto che i dazi antidumping aiuterebbero solo il principale esportatore norvegese, che avrebbe già una « posizione dominante » sul mercato comunitario in quanto il 6 % del suo capitale azionario è controllato dalla COMILOG, una società con sede in Gabon che ha notevoli partecipazioni azionarie in numerosi produttori comunitari.

(62) Riguardo a tali argomentazioni occorre mettere in evidenza, in primo luogo, che l'eliminazione degli effetti delle pratiche di dumping tali da provocare distorsioni dei flussi commerciali e il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza corrispondono all'interesse generale della Comunità. Si ritiene che le misure, sia in generale che nelle particolari circostanze del presente procedimento, non abbiano necessariamente l'obiettivo di escludere dal mercato comunitario le importazioni dai paesi interessati. Si ritiene inoltre che, con il ripristino di condizioni di concorrenza leale, l'industria comunitaria possa recuperare efficienza e continuare ad operare attivamente sul mercato. L'imposizione di dazi antidumping non dovrebbe quindi ostacolare la concorrenza sul mercato della Comunità.

Detta imposizione, inoltre, non conferirebbe una posizione dominante agli esportatori norvegesi. Si è affermato che il principale esportatore norvegese ha una posizione dominante sul mercato della Comunità attraverso la sua partecipazione azionaria nella COMILOG. Anzitutto, è estremamente improbabile che, con una partecipazione azionaria così modesta, la società norvegese possa controllare la COMILOG e quindi il mercato della Comunità. Per di più, se l'esportatore norvegese controllasse la COMILOG, l'andamento delle sue vendite e della sua quota di mercato serebbe perlomeno simile a quello dei produttori comunitari collegati alla COMILOG. Dai dati disponibili, invece, risulta che l'andamento delle vendite e delle quote di mercato è stato molto più negativo per l'esportatore norvegese che per i produttori della Comunità collegati alla COMILOG.

Le misure in questione non limiteranno la concorrenza sul mercato della Comunità in quanto i prodotti saranno forniti a prezzi equi sia dai produttori comunitari denunzianti, dagli esportatori norvegesi e dagli esportatori oggetto dell'inchiesta, sia dai produttori della Comunità e dagli esportatori non norvegesi che non hanno collaborato all'inchiesta, non soggetti alle misure antidumping (che complessivamente, nel periodo dell'inchiesta, rappresentavano oltre il 15 % del consumo comunitario di ferro-silico-manganese). Le argomentazioni e le richieste suesposte sono state pertanto respinte.

Sostituzione del ferro-silico-manganese con altre ferroleghe

(63) Un esportatore ha sostenuto che, tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, la produzione dell'industria comunitaria dell'acciaio, che praticamente è l'unica industria che utilizzata il ferro-silico-manganese, è diminuita di quasi il 6 %, mentre la Commissione ha stabilito che il consumo di ferro-silico-manganese sul mercato dell'UE nello stesso periodo era aumentato del 21,4 %. Secondo l'esportatore, ai fini della determinazione relativa all'interesse della Comunità, sarebbe opportuno stabilire se questa situazione fosse dovuta alla sostituzione del ferro-silico e del ferro-manganese con il ferro-silico-manganese, in quanto la sostituzione potrebbe essere effettuata, in senso contrario, dopo l'istituzione di dazi definitivi e in tal caso sarebbero annullati gli effetti riparatori delle misure.

(64) Viste le risultanze della Commissione durante l'inchiesta, si ritiene che, come si è già detto, sia avvenuta la suddetta sostituzione del ferro-silicio e del ferro-manganese. Questa circostanza lascia tuttavia inalterato il fatto che sono state accertate pratiche di dumping causa di pregiudizio contro le quali l'industria comunitaria ha diritto di essere difesa. Nell'ambito del procedimento antidumping l'obiettivo della difesa è di ripristinare condizioni di correttezza commerciale. È inoltre opportuno ricordare che sono state applicate, per un certo periodo, misure antidumping nei confronti di alcune importazioni di ferro-silicio, il che può aver provocato in parte la sostituzione del ferro-silicio con il ferro-silico-manganese. Tuttavia, non è altrettanto probabile che l'istituzione di dazi sul ferro-silico-manganese dia luogo alla sostituzione nell'altro senso, poiché i dazi sul ferro-silicio rimangono in vigore.

Conclusione

(65) In considerazione di quanto precede, è confermata la determinazione preliminare di cui al punto 63 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, vale a dire che è nell'interesse della Comunità adottare misure antidumping.

H. IMPEGNI

(66) La Commissione ha ricevuto offerte di impegni dalle autorità ucraine, associate agli esportatori ucraini, e dagli esportatori brasiliani e sudafricani. Le offerte sono state accuratamente esaminate, soprattutto per quanto riguarda la fattibilità del controllo degli impegni proposti. A questo riguardo, le istituzioni comunitarie nutrono in generale alcune riserve circa l'accettazione degli impegni per i prodotti di ferroleghe di questo tipo, viste le possibilità di elusione derivanti dalla loro fungibilità e dall'esistenza di diverse qualità cui corrispondono prezzi diversi. Nondimeno, considerato il numero limitato dei produttori esportatori oggetto del procedimento e la natura dei circuiti di commercializzazione nella Comunità, la Commissione ha accettato gli impegni offerti dalle autorità ucraine, associate agli esportatori ucraini, e dagli esportatori sudafricani [vedi decisione 95/418/CE della Commissione (1)] dato che detti impegni avrebbero eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base e che, secondo la Commissione, sarebbe stato possibile garantire un controllo efficace.

Per quanto riguarda il Brasile, la Commissione ha deciso di non accettare gli impegni degli esportatori brasiliani in quanti i prezzi minimi offerti non bastavano ad eliminare il dumping causa del pregiudizio. La Commissione ne ha quindi informato gli esportatori brasiliani.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio conclude che occorre imporre dazi antidumping nei confronti delle importazioni di ferro-silico-manganese originario del Brasile.

(1) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

Nonostante l'accettazione di impegni delle autorità ucraine, associate ai produttori ucraini, e degli esportatori sudafricani, si dovrebbe imporre un dazio residuo sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario dell'Ucraina e del Sudafrica per sostenere tali impegni e evitare che siano raggirati.

I. DAZIO

(67) Le misure provvisorie erano aliquote pari ai margini di dumping accertati tranne che per un produttore sudafricano cui è stato applicato un dazio pari al margine di pregiudizio, che è risultato inferiore al margine di dumping. Dalle risultanze definitive emerge che i margini di dumping, opportunamente modificati, sono in tutti i casi inferiori ai margini di pregiudizio, che sono confermati in mancanza di osservazioni dopo l'istituzione di misure provvisorie. Le misure definitive sulle importazioni nella Comunità di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica devono quindi essere di livello tale da eliminare il dumping, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base.

In assenza di nuove prove o argomentazioni, sono confermate le risultanze di cui al punto 71 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio per quanto riguarda le imprese brasiliane e sudafricane che non hanno collaborato all'inchiesta. L'aliquota dal dazio applicato alle imprese che non hanno collaborato dovrebbe quindi essere, per il Brasile, corrispondente al margine di dumping stabilito per i due esportatori collegati che hanno collaborato e, per il Sudafrica, a un livello che elimini il dumping sulla base del più elevato tra i due margini di dumping stabiliti per i due esportatori che hanno collaborato.

(68) A causa del carattere sensibile del mercato del ferro-silico-manganese in fatto di prezzi, e per ridurre al minimo l'impatto delle misure sugli utilizzatori in caso di considerevoli rincari, si considera nella fattispecie opportuno che i dazi siano imposti sotto forma di dazi variabili. A tal fine i dazi variabili dovrebbero essere pari alla differenza tra i seguenti prezzi minimi e i prezzi netti franco frontiera comunitaria dei prodotti originari della Russia, del Brasile e del Sudafrica, al netto del dazio, in tutti i casi in cui questi ultimi prezzi, al netto dei dazi, sono inferiori:

— Russia: 504 ECU per tonnellata di prodotto;

— Ucraina: 492 ECU per tonnellata di prodotto;

— Brasile: 485 ECU per tonnellata di prodotto;

— Sudafrica: 500 ECU per tonnellata di prodotto;

I dazi non devono applicarsi alle importazioni di ferro-silico-manganese prodotto e esportato nell'UE dagli esportatori ucraini e sudafricani i cui impegni di prezzi sono stati accettati.

(69) Poiché è stato concluso che le importazioni di ferro-silico-manganese originario della Georgia, essendo irrilevanti, non hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria, la Commissione ha considerato opportuno chiudere il procedimento relativo a questo paese (vedi decisione 95/418/CE).

(70) La Commissione esaminerà la situazione del mercato dopo l'imposizione delle misure antidumping e, qualora le circostanze e in particolare l'evoluzione dei prezzi richiedessero un riesame, questo sarebbe avviato il più rapidamente possibile.

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(71) Il Consiglio ritiene che nella fattispecie, considerata la modifica della forma del dazio, non sia opportuno procedere a una riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio. Gli importi depositati a titolo di questo dazio antidumping provvisorio dovrebbero quindi essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese di cui al codice NC 7202 30 00, originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica.

2. Per i prodotti originari della Russia l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 504 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione.

3. Per i prodotti originari dell'Ucraina (codice addizionale Taric 8848) l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 492 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione.

4. Per i prodotti originari del Brasile l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 485 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione.

5. Per i prodotti originari del Sudafrica (codice addizionale Taric 8818) l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 500 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione.

6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

7. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto definito al paragrafo 1 prodotto ed esportato nella Comunità dalle seguenti società, i cui impegni di prezzi sono stati accettati:

— *Ucraina* (codice addizionale Taric 8847):
  — Nikopol Ferro Alloy Plant;
  — Zaporozhye Ferro Alloy Plant;
— *Sudafrica* (codice addizionale Taric 8819):
  — Highveld Steel & Vanadium Corporation Limited;
  — Samancor Limited.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES